



COMUNE DI OLIVETO CITRA

Provincia di Salerno

REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI DI CREATIVITÀ URBANA, STREET ART, WRITING E MURALISMO

(art. 8, comma 2, della L.R. Campania 26 aprile 2023, n. 3)

Art. 1

(Finalità e oggetto)

1. Il Comune di Oliveto Citra, in attuazione della Legge regionale della Campania 26 aprile 2023, n. 3 (Disposizioni per la conoscenza, il sostegno e la valorizzazione della creatività urbana, street art, writing e muralismo), di seguito "Legge regionale", e del Regolamento regionale 19 marzo 2025, n. 1, riconosce, sostiene e valorizza la creatività urbana quale complesso di forme espressive che, per la capacità comunicativa e di impatto sul territorio, contribuiscono a riqualificare e rigenerare, anche in chiave culturale e sociale, luoghi e beni urbani ed extraurbani, con particolare riferimento alle aree periurbane e agli spazi periferici.
2. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 8, comma 2, della Legge regionale, disciplina gli interventi di creatività urbana riguardanti il territorio comunale e individua i criteri e le modalità per l'individuazione, la selezione, la localizzazione e l'autorizzazione delle superfici da destinare alla realizzazione dei medesimi, nel rispetto dell'art. 9 del Regolamento regionale n. 1/2025 e delle Linee Guida approvate con D.G.R. n. 287 del 21/05/2025.
3. Il Comune promuove il contrasto al vandalismo grafico, alle scritte e ai contenuti visivi volgari, osceni o comunque lesivi del decoro urbano e della dignità delle persone, favorendo la canalizzazione della creatività urbana entro spazi autorizzati.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

a) interventi di creatività urbana: il complesso di segni, forme, tecniche e materiali relativi alle culture visive e performative della street art, del writing e del muralismo, realizzati

su beni e spazi autorizzati, di proprietà pubblica o privata, che contribuiscono a riqualificare e rigenerare, anche in chiave culturale e sociale, elementi e luoghi urbani o extraurbani;

b) elenco comunale: l'elenco predisposto dal Comune, ai sensi dell'art. 5 della Legge regionale, nel quale sono indicate le superfici pubbliche o private, quali muri, facciate edilizie e altri supporti, da destinare alla creatività urbana, anche in base alle disponibilità acquisite presso i privati proprietari, trasmesso alla Regione e aggiornato periodicamente;

c) scheda descrittiva: la scheda di rilevazione conforme al modello di cui all'Allegato A alle Linee Guida approvate con D.G.R. n. 287/2025, contenente l'esatta indicazione, anche fotografica, della localizzazione della superficie e degli eventuali vincoli su di essa insistenti;

d) albo regionale: l'albo istituito presso la Direzione Generale per il Governo del Territorio della Regione Campania, contenente gli elenchi comunali delle superfici disponibili.

Art. 3

(Ambito di applicazione)

1. Il presente Regolamento si applica a tutti gli interventi di creatività urbana da realizzare su superfici, pubbliche o private, ricadenti nell'intero territorio comunale, sia in ambito urbano sia in ambito extraurbano.

2. Gli interventi sono ammessi esclusivamente su superfici individuate, selezionate e autorizzate secondo le procedure del presente Regolamento e inserite nell'elenco comunale.

Art. 4

(Individuazione e selezione delle superfici)

1. Il Comune individua, seleziona e localizza le superfici da destinare agli interventi di creatività urbana, quali muri, facciate edilizie o altri supporti, privilegiando le aree periurbane, gli spazi periferici e i contesti oggetto di riqualificazione.

2. Le superfici di proprietà comunale sono individuate d'ufficio. Per le superfici di proprietà privata, il Comune informa i soggetti proprietari al fine di acquisirne la disponibilità formale, che costituisce condizione necessaria per l'inserimento nell'elenco comunale.

3. Per ciascuna superficie individuata è redatta una scheda descrittiva conforme al modello di cui all'Allegato A delle Linee Guida regionali, correttamente compilata in ogni sezione, con esatta indicazione, anche fotografica, della localizzazione e previa verifica dell'eventuale presenza di vincoli.

4. Le facciate costituenti pareti perimetrali di uno stesso edificio sono individuate e descritte nella medesima scheda; le facciate appartenenti a immobili distinti, anche se al medesimo indirizzo, sono descritte in schede separate.

Art. 5

(Superfici escluse e rispetto dei vincoli)

1. Non possono essere inseriti nell'elenco comunale i muri e le facciate edilizie appartenenti agli edifici inseriti nel Censimento delle architetture italiane del Ministero della Cultura a partire dall'anno 1945 e negli elenchi regionali delle architetture moderne e contemporanee.

2. Resta fermo, per ogni superficie, il rispetto delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Per le superfici gravate da

vincolo paesaggistico o culturale, la realizzazione dell'intervento è subordinata all'acquisizione delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente.

3. La presenza di vincoli è espressamente indicata nella scheda descrittiva di cui all'art. 4, comma 3.

Art. 6

(Approvazione, pubblicazione e trasmissione dell'elenco comunale)

1. L'elenco comunale delle superfici disponibili, corredato delle relative schede descrittive, è approvato con provvedimento del competente organo comunale e pubblicato sul sito istituzionale del Comune.

2. L'elenco è trasmesso alla Regione Campania ai fini dell'inserimento nell'albo regionale, secondo le modalità e i termini stabiliti dalla Regione.

3. L'elenco è redatto e aggiornato con cadenza annuale. Ogni provvedimento di aggiornamento contiene l'intero elenco comunale vigente, comprensivo delle superfici confermate e di quelle di nuova individuazione.

4. L'inclusione delle superfici nell'elenco comunale e la conseguente iscrizione nell'albo regionale costituisce requisito necessario per l'accesso ai finanziamenti regionali per le azioni di progettazione, partecipazione e produzione di interventi di creatività urbana ivi localizzati.

Art. 7

(Procedimento autorizzativo degli interventi)

1. La realizzazione di un intervento di creatività urbana su una superficie inserita nell'elenco comunale è subordinata ad autorizzazione del Responsabile del competente Servizio comunale, previa presentazione di apposita istanza corredata del bozzetto dell'opera, della relazione descrittiva della tecnica e dei materiali e dell'indicazione dell'autore o del curatore artistico.

2. L'autorizzazione è rilasciata previa verifica della conformità dell'intervento alle finalità di cui all'art. 1, dell'assenza di contenuti volgari, osceni, discriminatori o comunque lesivi del decoro urbano e della dignità delle persone, nonché del possesso delle eventuali ulteriori autorizzazioni richieste dalla normativa di settore, ivi comprese quelle di cui al d.lgs. 42/2004.

3. Per le superfici di proprietà privata l'autorizzazione presuppone il consenso scritto del proprietario.

4. Restano ferme le competenze delle Soprintendenze e degli altri enti preposti alla tutela.

Art. 8

(Proprietà, conservazione e manutenzione delle opere)

1. La proprietà dell'intervento realizzato è acquisita dal proprietario della superficie su cui esso insiste, il quale ha il dovere di custodire e mantenere l'opera nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti.

2. L'opera, unitamente alla superficie su cui è realizzata, non può essere rimossa prima di dieci anni dalla realizzazione, salvo cause di forza maggiore, ragioni di pubblica incolumità o sopravvenute esigenze di tutela.

3. Gli interventi realizzati con contributi regionali recano la dicitura e rispettano gli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 8 del Regolamento regionale n. 1/2025.

Art. 9

(Rinvio dinamico)

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alla Legge regionale n. 3/2023, al Regolamento regionale n. 1/2025, alle Linee Guida approvate con D.G.R. n. 287/2025 e alla ulteriore normativa statale e regionale vigente in materia.
2. Le modifiche alle fonti regionali richiamate si intendono automaticamente recepite nel presente Regolamento, ove non richiedano espresso adeguamento da parte del Consiglio comunale.

Art. 10

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione all'Albo pretorio on line della deliberazione consiliare di approvazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge o dichiarata immediatamente eseguibile.
2. Il presente Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale del Comune nella sezione "Amministrazione Trasparente" e nell'apposita sezione dedicata alla creatività urbana.